

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3191

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORRONE, BAZZARO, BIANCHI, CANTALAMESSA, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DI MURO, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, GOLINELLI, LUCCHINI, MAGGIONI, MOSCHIONI, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZOFFILI, ZORDAN**

Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in materia di compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria

*Presentata il 1° luglio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a modificare la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, e, in particolare, l'articolo 5, che individua i compiti istituzionali del Corpo. Il comma 2 del citato articolo 5 prevede che il Corpo, tra gli altri suoi compiti, partecipi « anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati ». La modifica proposta a tale disposizione trova le sue ragioni in una serie di motivazioni: da un lato, rendere la disposizione più coerente con la fondamentale funzione di sicurezza e con la conseguente realtà operativa, dei « baschi blu » e, da un altro lato, evitare che la disposizione

possa essere interpretata in modo da « snaturare » la polizia penitenziaria, quale Corpo di polizia dello Stato, generando una confusione di ruoli, una perdita di efficienza del sistema e l'insoddisfazione di molti suoi appartenenti.

Questa disposizione, pur a suo tempo innovativa, ha purtroppo costituito la base per la creazione di una visione del Corpo che ha posto in secondo piano la sua fondamentale natura di polizia, anche se prevalentemente specializzata nel campo dell'esecuzione penale. Tale visione ha avuto importanti ripercussioni sulle modalità di gestione del Corpo stesso, sulla pianificazione della dotazione degli equipaggiamenti e sulle attività di for-

mazione, iniziale e continua, dei poliziotti penitenziari.

Le drammatiche rivolte nelle carceri del marzo 2020 sono state una chiara dimostrazione di questa realtà. Infatti, da un lato, è emerso che i poliziotti penitenziari, in linea generale, non ricevono alcuna formazione operativa per quanto riguarda la gestione di eventi di ordine pubblico (mentre, durante i corsi, sono impegnati per molte ore su tematiche trattamentali o comunque più attinenti a profili professionali non di polizia). Da un altro lato, sono state pubblicate molte fotografie di « baschi blu » che indossano caschi della Polizia di Stato e questo fa comprendere quanto gravi siano le lacune nella dotazione di elementi di equipaggiamento tipici e indispensabili per ogni Corpo di polizia.

Come osservato, l'articolo 5 della legge n. 395 del 1990 deve essere modificato anche per un'altra fondamentale ragione: ricondurre la previsione astratta alla realtà operativa del Corpo e alla sua fondamentale missione di sicurezza, evitando pericolose confusioni di ruoli. Invero, la legge 1° aprile 1981, n. 121, sull'ordinamento della pubblica sicurezza, annovera la polizia penitenziaria fra i quattro Corpi dello Stato preposti alla « tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ». Non è dubbia, quindi, l'identità della polizia penitenziaria e la sua collocazione nel complessivo apparato statale. Proprio per questo, il riferimento alla partecipazione al trattamento rieducativo dei condannati rischia di generare confusione sulla ragion d'essere del Corpo. Quest'ultimo, infatti, partecipa all'attività di reinserimento sociale dei detenuti in maniera indiretta e compatibile con la formazione richiesta ai suoi componenti (che non è di tipo pedagogico o psicologico). Infatti, sia dalle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, sia da quelle del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, emerge chiaramente che la polizia penitenziaria ha il compito di garantire, all'interno degli istituti penitenziari, l'ordine e la sicurezza nonché il rispetto della disciplina da parte delle persone ristrette, anche mediante l'at-

tenta osservazione del loro comportamento. Tale insieme di compiti propriamente di polizia consente agli operatori del trattamento di svolgere la loro fondamentale funzione. In altri termini, l'ordine e la sicurezza (compiti propriamente di polizia) consentono l'effettuazione delle attività rieducative (compito spettante a specifici e differenti professionisti), ma le due categorie di attività sono ben diverse e richiedono per il loro svolgimento professionalità e percorsi di studio non intercambiabili.

Per le ragioni esposte, si propone di modificare il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 395 del 1990, eliminando l'inappropriato riferimento alla partecipazione di un Corpo di polizia alla rieducazione delle persone private della libertà, sostituendolo con una più specifica e coerente previsione di « attività di osservazione dei detenuti e degli internati » finalizzata anche, ma non solo, a « fornire elementi di valutazione agli operatori del trattamento ».

Questa modifica, naturalmente, non comporterà alcuna riduzione delle attività trattamentali attualmente svolte nelle strutture detentive italiane, rimanendo tale compito rimesso alla responsabilità delle amministrazioni che gestiscono gli istituti penitenziari per adulti e quelli per minori. Tuttavia, essa consentirà una migliore distinzione dei ruoli fra le diverse figure professionali, oltre a tutti i vantaggi già indicati relativi al recupero dell'identità e dell'efficienza del Corpo di polizia penitenziaria.

A conferma di ciò, si consideri anche, nell'ottica di una migliore e più funzionale organizzazione amministrativa volta a garantire il recupero sociale dei condannati, che dopo l'approvazione della presente proposta di legge, potrebbe essere prevista l'istituzione di un ruolo tecnico « socio-pedagogico » del Corpo di polizia penitenziaria, disciplinando in maniera specifica i compiti istituzionali, la formazione professionale nonché i requisiti culturali e attitudinali dei suoi componenti. In tal modo si darebbe anche risposta a una diffusa aspirazione degli attuali funzionari giuridico-pedagogici, ai quali si potrebbe consentire di transitare, a domanda, nel nuovo ruolo. Al contempo, si garantirebbe che un appa-

---

rato del Corpo, appositamente istituito, che si occupi del trattamento dei condannati, lasciando alla restante parte della polizia penitenziaria il compito di creare le necessarie precondizioni di ordine e di sicurezza.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: « partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati » sono sostituite dalle seguenti: « svolge attività di osservazione dei detenuti e degli internati, anche al fine di fornire elementi di conoscenza e di valutazione agli operatori competenti in materia di trattamento rieducativo e penitenziario ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle medesime disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

